

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
000000000000000000000000

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

7 GEN. 2005

ADDI 7 GEN. 2005

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO
COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE - CIOCCHETTI - ROBILOTTA - VERZASCHI

DELIBERAZIONE N. - 6 -

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente:
"Norme sulle organizzazioni di produttori agricoli".



Oggetto: **Proposta di Legge Regionale concernente : "Norme sulle organizzazioni di produttori agricoli".** ~~Applicazione articoli 26, 27, 28 e 29 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228 e successive modifiche.~~


LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTO il Reg. CE n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Reg. CE n. 952/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni, che abroga il Reg. CE n. 1360/78;

VISTO il Reg. CE n. 1257/99 del 17 maggio 1999 "Sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)" che abroga, tra gli altri, il Reg. CE 952/97;

VISTA la Legge n. 674 del 20 ottobre 1978, "Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli";

VISTA la L.R. n. 60 del 17 settembre 1984 "Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli e delle relative unioni. Applicazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", ed in particolare gli articoli 26, 27, 28 e 29;

VISTA la legge 7 marzo 2003, n.38, "Disposizioni in materia di agricoltura" ed in particolare l'art.1, comma 2 lettera q);

VISTO il D.Lgs. 29 marzo 2004, n.99 " Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art.1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee) della legge 7 marzo 2003, n.38" ed in particolare l'articolo 6;

CONSIDERATO che i citati Decreti Legislativi affidano alle regioni il compito di determinare, pur entro parametri prefissati, i requisiti minimi cui le organizzazioni devono corrispondere, le modalità per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori, il sistema di controllo e vigilanza, l'istituzione di un regime di aiuti nel rispetto degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato nel settore agricolo;

RITENUTO opportuno, per la definizione degli elementi di cui al precedente considerando, utilizzare lo strumento normativo della Legge Regionale;

TENUTO CONTO che, sulla base della previgente regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale, sono state riconosciute nella regione Lazio n.32 associazioni di produttori agricoli e che dette associazioni, se adeguatamente sostenute, possono svolgere una importante azione di difesa e promozione delle attività economiche delle imprese agricole associate, attraverso la concentrazione dell'offerta dei prodotti ed azioni volte ad adeguare le produzioni alle esigenze dei mercati;


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

RITENUTO, quindi, di dovere istituire un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale, esercizio finanziario 2004, per consentire alle associazioni l'accesso agli aiuti previsti dal D.Lgs. n.228/2001;

RITENUTO di far fronte alle conseguenti necessità finanziarie mediante corrispondente riduzione del capitolo di spesa B11515 "Contributi per la realizzazione di programmi da parte delle associazioni produttori agricoli riconosciute (L.R. 60/84)"

CONSIDERATO che sussistono ragioni per chiedere al Consiglio Regionale, a norma dell'articolo 57 del proprio regolamento e dell'art. 38 secondo comma dello Statuto della Regione Lazio, l'esame con urgenza della proposta di legge allegata, in quanto l'articolo 26, comma 7, del D.Lgs. n.228/2001, come modificato dall'art.6, comma 9, del Decreto Legislativo n.99/2004, richiede alle associazioni già riconosciute di adeguare la propria organizzazione ai nuovi requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2004, pena la perdita del riconoscimento;

RITENUTO di adottare un successivo atto di regolamentazione in ordine all'applicazione del D.Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art.26, comma 5, per consentire alle organizzazioni di produttori costituite per settori o singoli prodotti agro-alimentari, tra quelli individuati nell'Allegato I all'articolo 32 del Trattato, di concentrare l'offerta e adeguare la produzione alle esigenze del mercato;

VISTA la relazione che sintetizza le motivazioni per cui si rende opportuno e necessario disporre di un nuovo strumento giuridico in ordine all'attuazione del D.Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57" articoli 26, 27, 28 e 29;

RITENUTO, pertanto, di abrogare la L.R. 60/84, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto detta legge regionale recepiva le norme dettate dal Reg. CE 1360/78 abrogato dai Regolamenti comunitari sopra citati, abrogazione da rendere efficace all'atto dell'adozione da parte della Giunta Regionale del Regolamento di cui sopra;

CONSIDERATO che le Associazioni di produttori riconosciute, ai sensi della L.R. 60/84, entro il 31/12/1999, data di cessazione della validità delle norme di cui al Reg. CE 952/97, mantengono i diritti acquisiti fino ad esaurimento degli impegni giuridicamente vincolanti;

CONSIDERATO CHE È STATO ACQUISITO IL DADERO DELLA D.R. REG. AFFARI GIURIDICI E DATO ATTO che sono state esperite le procedure di concertazione con le parti sociali; LEGISLATIVI

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

All'unanimità

DELIBERA

- 1) Di approvare e sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale l'unita proposta di legge regionale concernente: " **Norme sulle organizzazioni di produttori agricoli**" che costituisce parte integrante della presente deliberazione

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



E DI ACCORDO A e B

Detta proposta di legge risulta composta di quindici articoli ed è corredata di relazione illustrativa.

- 2) Di chiedere al Consiglio Regionale, per quanto in premessa ed a norma dell'articolo 57 del proprio regolamento e dell'art. 38 secondo comma dello Statuto della Regione Lazio, l'esame con urgenza dell'allegata proposta di legge.


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

ALLEG. alla DELIB. N. -6-
DEL 7 GEN. 2005

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“Norme sulle organizzazioni di produttori agricoli.”

FB

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace




SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 - Finalità ed oggetto	3
Art. 2 - Organizzazioni di produttori agricoli	4
Art. 3 - Regolamento regionale	5
CAPO II - RICONOSCIMENTO	6
Art. 4 - Condizioni per il riconoscimento	6
Art. 5 - Statuti delle organizzazioni dei produttori	8
Art. 6 - Riconoscimento	9
Art. 7 - Elenco regionale delle organizzazioni di produttori agricoli	10
Art. 8 - Revoca del riconoscimento	11
CAPO III - AIUTI ALLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI VIGILANZA E CONTROLLO	12
Art. 9 - Aiuti per le spese di avviamento e di ampliamento	12
Art. 10 - Aiuti per la realizzazione di programmi di attività	14
Art. 11 - Vigilanza e controllo sulle organizzazioni dei produttori agricoli	15
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	16
Art. 12 - Disposizioni finanziarie	16
Art. 13 - Disposizioni transitorie	17
Art. 14 - Abrogazioni	18
Art. 15 - Clausola di sospensione degli aiuti alle organizzazioni di produttori agricoli	19

Be

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Finalità ed oggetto)

1. La Regione promuove la costituzione di organizzazioni di produttori agricoli, di seguito denominate organizzazioni di produttori, per la commercializzazione dei prodotti dei propri associati attraverso la concentrazione dell'offerta e l'adeguamento della produzione alle esigenze del mercato. A tal fine, in armonia con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, vengono concessi contributi all'avviamento, che incentivino la costituzione di nuove organizzazioni, ovvero la trasformazione delle associazioni già riconosciute dalla legge regionale 17 settembre 1984, n. 60, (Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli e delle relative unioni. Applicazione della legge 20 ottobre 1973, n. 674), nonché l'ampliamento delle loro attività.

2. La presente legge, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) detta norme sulle organizzazioni di produttori, costituite per i settori produttivi o per i singoli prodotti agro-alimentari come individuati nell'allegato "A" alla presente legge.

3. In particolare, sono disciplinati:

- a) la costituzione ed il riconoscimento delle organizzazioni di produttori;
- b) l'istituzione dell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori riconosciute;
- c) la concessione di aiuti finanziari per l'avviamento e l'ampliamento delle organizzazioni di produttori;
- d) il finanziamento di particolari programmi di attività presentati dalle organizzazioni di produttori;
- e) le attività di vigilanza e controllo sulle organizzazioni di produttori, compreso il potere di revoca del riconoscimento.


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 2
(Organizzazioni di produttori agricoli)

1. Le organizzazioni di produttori perseguono gli scopi indicati dall'articolo 26, comma 1, del d.lgs. 228/01 e successive modificazioni.

2. Ciascuna organizzazione di produttori opera in riferimento ad un settore produttivo o ad un singolo prodotto tra quelli indicati nell'allegato "A".


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace





Art. 3
(Regolamento regionale)

1. La Regione emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento regionale di attuazione.

2. Il regolamento, in particolare, stabilisce:

- a) i contenuti e le modalità di presentazione delle istanze di riconoscimento;
- b) le modalità per la verifica dei requisiti per il riconoscimento;
- c) le procedure per l'iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 7, nonché la disciplina per la sua tenuta;
- d) i criteri e le modalità per l'eventuale revoca del riconoscimento e la conseguente cancellazione dall'elenco regionale;
- e) i contenuti e le modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai contributi di cui all'articolo 9, nonché delle domande per il finanziamento dei programmi di attività di cui all'articolo 10;
- f) le spese ammissibili, l'entità degli aiuti, i criteri e le modalità di concessione degli stessi;
- g) le modalità del controllo e della vigilanza sulle organizzazioni di produttori.



Il Presidente della Regione
Francesco Storace

CAPO II RICONOSCIMENTO

Art. 4

(Condizioni per il riconoscimento)

1. La Regione riconosce le organizzazioni di produttori che ne facciano richiesta e che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 26, commi 2 e 4, e 27, comma 1 del d.lgs. n. 228/01 e successive modificazioni.

2. Le organizzazioni dei produttori devono altresì:

- a) avere la sede legale nel territorio regionale;
- b) prevedere nei propri statuti gli obblighi e le disposizioni stabiliti dall'articolo 5;
- c) essere costituite da produttori agricoli singoli o associati.

3. Ai fini della determinazione dei volumi minimi di produzione effettivamente commercializzata, di cui all'allegato "A", il valore della produzione regionale per settore produttivo o per singolo prodotto viene aggiornato, ogni tre anni, con determinazione del direttore del dipartimento competente in materia di agricoltura, in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) o, in assenza di questi, sulla base di altre fonti statistiche disponibili, elaborati come media della produzione lorda vendibile (PLV) del triennio.

4. Ai fini del riconoscimento, il volume minimo di produzione effettivamente commercializzata può essere determinato calcolando anche il valore dei prodotti effettivamente commercializzati direttamente dai singoli aderenti nel triennio precedente la richiesta di riconoscimento. In tale caso l'organizzazione dei produttori si impegna, pena la revoca del riconoscimento e degli aiuti concessi, a vendere direttamente, in maniera progressiva entro i primi cinque anni successivi al riconoscimento stesso, con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 3, almeno il 75 per cento della produzione annuale dei propri aderenti.

5. Per le organizzazioni di produttori del settore dell'agricoltura biologica il volume minimo di produzione effettivamente commercializzata è valutato con esclusivo riferimento alla produzione da agricoltura biologica certificata, ottenuta nel territorio regionale.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



6. La percentuale del 3 per cento del valore della produzione effettivamente commercializzata è ridotto del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) qualora l'organizzazione di produttori richiedente il riconoscimento abbia almeno il 50 per cento dei soci ubicati in zone svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria;
- b) qualora una quota superiore al 50 per cento della produzione commercializzata dalla organizzazione di produttori sia certificata biologica ai sensi della vigente normativa. La disposizione di cui alla presente lettera non si applica alle organizzazioni dei produttori del settore dell'agricoltura biologica.

7. Il numero minimo di produttori aderenti, di cui all'allegato "A", viene ridotto nei seguenti casi:

- a) qualora l'organizzazione di produttori commercializzi almeno il 50 per cento del volume di produzione regionale del settore produttivo o del singolo prodotto di riferimento; in tal caso, il numero minimo di produttori aderenti è ridotto del 50 per cento;
- b) per il settore dei vini di qualità si considera quale soglia minima il 30 per cento del totale del volume di produzione ed il 30 per cento dei produttori della zona classificata vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD).

8. Il riconoscimento può essere richiesto per un intero settore produttivo o per singolo prodotto; qualora un'organizzazione di produttori chiedi il riconoscimento per operare in un intero settore produttivo, deve essere in possesso del più alto dei requisiti indicati nell'allegato "A" con riferimento allo specifico settore, raggiungibile anche attraverso la somma dei valori dei singoli prodotti commercializzati ricompresi in quel settore e deve comunque provvedere alla commercializzazione diretta degli altri prodotti del settore produttivo, realizzati dagli associati.

Ken

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 5
(Statuti delle organizzazioni dei produttori)

1. Ai fini del riconoscimento, gli statuti delle organizzazioni di produttori devono prevedere quanto disposto dall'articolo 26, comma 3, lettere a) e b) del d.lgs. n. 228/01 e successive modificazioni.

Ri

[Signature]
Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 6
(Riconoscimento)

1. Le organizzazioni di produttori che, ai fini della presente legge, intendono richiedere il riconoscimento, devono presentare apposita istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, previa deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con le maggioranze previste nello statuto.

2. Il riconoscimento viene conferito, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4, con determinazione del direttore del dipartimento competente in materia di agricoltura.

3. Al diniego del riconoscimento, che deve essere motivato, si provvede con le modalità di cui al comma 2.

4. La Regione comunica il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori all'albo nazionale delle organizzazioni dei produttori, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali.

for

9

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace




Art. 7

(Elenco regionale delle organizzazioni di produttori agricoli)

1. E' istituito l'elenco regionale delle organizzazioni di produttori riconosciute ai fini della presente legge.

2. Le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 6, sono iscritte di diritto nell'elenco di cui al comma 1.


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



flor

Art. 8
(Revoca del riconoscimento)

1. Il riconoscimento di cui all'articolo 6 è revocato nei seguenti casi:


- a) sopravvenuta perdita di uno dei requisiti richiesti per il riconoscimento;
- b) irregolarità nella gestione, tali da impedire il conseguimento degli scopi perseguiti dalla organizzazioni di produttori;
- c) gravi violazioni della normativa vigente e degli statuti.

2. Alla revoca, previa diffida all'organizzazione di produttori interessata, si provvede con determinazione del direttore del dipartimento competente in materia di agricoltura.

3. La revoca del riconoscimento comporta la cancellazione dall'elenco regionale di cui all'articolo 7.

for

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



CAPO III
AIUTI ALLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI
VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 9

(Aiuti per le spese di avviamento e di ampliamento)

1. La Regione concede alle organizzazioni di produttori riconosciute aiuti temporanei e decrescenti a copertura dei costi amministrativi sostenuti per l'avviamento, ossia per la costituzione ed il funzionamento amministrativo, nei primi cinque anni successivi al riconoscimento.

2. Le relative istanze devono essere presentate, a pena di decadenza, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione, da parte dei competenti organi societari, del bilancio consuntivo dell'esercizio cui la richiesta di contributo si riferisce.

3. I contributi riguardano l'attività realizzata dalla organizzazione di produttori nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno e l'attività deve essere svolta senza interruzioni nell'arco dei cinque anni. Non sono concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno. L'erogazione del complesso dei contributi spettanti avviene entro il settimo anno dal riconoscimento dell'organizzazione di produttori.

4. L'importo dell'aiuto è determinato per ogni organizzazione di produttori in base al valore della produzione annua direttamente commercializzata (VPC), come indicato nell'allegato "B". In ogni caso, il contributo non può superare nel primo anno il 100 per cento dei costi sostenuti ed è ridotto del 20 per cento per ciascun anno di esercizio, in modo che al quinto anno sia limitato al 20 per cento dei costi effettivi di quell'annualità.

5. La Regione concede aiuti per l'ampliamento significativo delle attività delle organizzazioni di produttori, anche al fine di estenderle a nuovi prodotti.

6. L'adesione di nuovi membri è considerata un ampliamento significativo delle attività della organizzazione di produttori solo se dà luogo ad un'espansione quantitativa delle attività pari almeno al 30 per cento. In questi casi, sono ammissibili unicamente le spese derivanti dai compiti aggiuntivi svolti dall'organizzazione di produttori.


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



7. Le organizzazioni di produttori che ottengono per la prima volta il riconoscimento ai sensi della presente legge ma che già esercitano, in una delle forme giuridiche societarie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), attività produttive e commerciali, possono chiedere soltanto aiuti per l'ampliamento significativo delle attività, di cui ai commi 5 e 6. In tal caso, per valutare l'ampliamento significativo delle attività, si tiene conto della media del fatturato o del numero degli aderenti, relativi ai tre esercizi precedenti a quello in cui è chiesto il riconoscimento.

Per

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 10

(Aiuti per la realizzazione di programmi di attività)

1.. La Regione, in armonia con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, concede finanziamenti alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 6, per la realizzazione di programmi di attività che prevedano:

- a) il miglioramento qualitativo e la valorizzazione commerciale dei prodotti, anche attraverso la stipula di accordi interprofessionali, nonché azioni per la promozione dei prodotti stessi presso i consumatori;
- b) la promozione e la diffusione di sistemi di certificazione della qualità e di tracciabilità dei singoli prodotti;
- c) la realizzazione e lo sviluppo di accordi di filiera per il perseguimento delle proprie finalità.

2. Le organizzazioni di produttori non possono presentare programmi di importo superiore al 20 per cento del valore della produzione commercializzata nell'anno precedente a quello della richiesta.

3. Il finanziamento concesso non può superare il 50 per cento delle spese ritenute ammissibili per la realizzazione dei programmi; per la restante somma l'organizzazione richiedente provvede, per almeno il 30 per cento, mediante il fondo di esercizio di cui all'articolo 28, comma 1 del d.lgs. n. 228/01 e successive modificazioni; per l'eventuale somma residua l'organizzazione può far ricorso ad altre forme di finanziamento, ivi compreso il ricorso al credito.



Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 11

(Vigilanza e controllo sulle organizzazioni dei produttori agricoli)

1. La Regione effettua, con le modalità determinate nel regolamento di cui all'articolo 3, il controllo e la vigilanza sulle organizzazioni di produttori, per accertare il rispetto dei requisiti previsti per il riconoscimento, anche al fine di un'eventuale revoca del relativo provvedimento.


2. In particolare, spetta al dipartimento competente in materia di agricoltura:

- a) la verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento, nonché della loro permanenza;
- b) il controllo sul conseguimento degli scopi perseguiti dalle associazioni e sul loro funzionamento.

3. Nel caso in cui siano riscontrate, anche nel corso dei controlli disposti dal dipartimento, inadempienze od omissioni relativamente a disposizioni della presente legge o del relativo regolamento di attuazione, tali da non comportare la revoca del riconoscimento, i contributi concedibili per l'annualità cui le inadempienze od omissioni si riferiscono vengono ridotti del 10 per cento.



Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace




CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE



Art. 12
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'esercizio finanziario 2004, alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa denominato "Aiuti alle associazioni dei produttori agricoli per l'avviamento, il primo funzionamento o l'ampliamento delle proprie attività e per la realizzazione di programmi di attività", nell'ambito della UPB B11, finanziato con € 200.000 mediante corrispondente riduzione del capitolo di spesa B11515 "Contributi per la realizzazione di programmi da parte delle associazioni produttori agricoli riconosciute (l.r. 60/1984 – d.lgs. 228/2001)" che presenta la necessaria disponibilità.

2. Gli oneri relativi agli anni successivi al 2004 sono determinati con legge di bilancio.



Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 13
(Disposizioni transitorie)

1. Entro il 31 dicembre 2004, le organizzazioni di produttori già riconosciute ai sensi della l. r. 60/1984 adottano deliberazioni di trasformazione in una delle forme giuridiche di cui all'articolo 5 e sono iscritte di diritto all'elenco regionale di cui all'articolo 7. Gli aiuti all'avviamento previsti dalla presente legge sono concessi in proporzione alle spese reali di costituzione e di funzionamento aggiuntive. Qualora le organizzazioni non adottino le predette deliberazioni di trasformazione, la Regione dispone la revoca del riconoscimento ai sensi dell'articolo 8.

2. Fino all'adozione delle deliberazioni di cui al comma 1, la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione dei prodotti sono possibili sia direttamente sia in nome e per conto dei soci.



3. Le organizzazioni di produttori riconosciute entro il 31 dicembre 1999, ai sensi della l. r. 60/1984, mantengono il diritto a fruire degli aiuti di cui agli articoli 8 e 9 della medesima legge, fino ad esaurimento degli impegni vincolanti assunti dall'amministrazione regionale.

4. L'albo regionale delle associazioni e delle unioni regionali, istituito con la l. r. 60/1984, è soppresso alla data di cui al comma 1.

5. In fase di prima applicazione, per stabilire i minimi del valore della produzione regionale, di cui all'articolo 4, comma 2, sono utilizzati i dati ISTAT degli anni 1999, 2000 e 2001, elaborati dall'Istituto nazionale di economia agraria (INEA).

Per

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace




Art. 14
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale 17 settembre 1984, n. 60 (Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli e delle relative unioni. Applicazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674);
- b) legge regionale 3 giugno 1988, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 settembre 1984, n. 60 concernente: Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli e delle relative unioni. Applicazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674);
- c) legge regionale 27 febbraio 1989, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 17 settembre 1984, n. 60 e 3 giugno 1988, n. 29 relative a: Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli e delle relative unioni. Applicazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674);
- d) legge regionale 3 aprile 1990, n. 38 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 settembre 1984, n. 60. Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli e delle relative unioni. Applicazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674, modificata ed integrata dalle leggi regionali 3 giugno 1988, n. 29 e 27 febbraio 1989, n. 15).

fu

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 15


(Clausola di sospensione degli aiuti alle organizzazioni di produttori agricoli)

1. Gli aiuti alle organizzazioni di produttori previsti dalla presente legge, soggetti, in base alle norme comunitarie, alla notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea, sono concessi a condizione che la Commissione europea abbia adottato una decisione di autorizzazione degli stessi.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione della Commissione europea.



Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



ALLEGATO A

Requisiti minimi per settore e prodotto

SETTORI	Prodotti	Soci	Valori (migliaia di Euro)
APISTICO		25	28
AVICUNICOLO		25	3.150
	Pollame/conigli vivi	25	3.150
	Uova	25	900
CEREALICOLO OLEAGINOSO		50	5.300
	Cereali	50	5.300
	Oleaginose	50	370
FLOROVIVAISTICO		25	3.550
OLIVICOLO		25	3.030
PATATICOLO		50	750
TABACCHICOLO		50	360
VITIVINICOLO		50	3.800
ZOOTECNICO CARNE		50	5.650
	Bovina	50	5.650
	Suina	50	1.400
	Ovi-Caprina	50	1.150
ZOOTECNICO LATTIERO-CASEARIO		50	5.800
	Bovino	50	5.800
	Bufalino	50	1.100
	Ovi-Caprino	50	1.750
PRODOTTI BIOLOGICI CERTIFICATI	Tutti i prodotti	50	1.300

Per

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace





Allegato "B"

Massimali di contribuzione sul VPC

Anno	% aiuto sul VPC, sul primo milione di euro	% aiuto sul VPC, sulla quota superiore al primo milione di euro
1°	5%	2,5%
2°	5%	2,5%
3°	4%	2%
4°	3%	1,5%
5°	2%	1%

Per

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace





Regione Lazio

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA

ALLEG. alla DELIB. N. -6-
DEL 7 GEN. 2005

L'Assessore

RELAZIONE

Oggetto: Proposta di Legge Regionale concernente: "Norme sulle organizzazioni di produttori agricoli". Applicazione articoli 26, 27, 28 e 29 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228 e successive modifiche

L'unità proposta di legge si rende opportuna per colmare una lacuna normativa intervenuta a seguito della definitiva abrogazione - operata dall'art.55, secondo allinea, del Reg. CE n.1257/99 - del precedente regime di aiuti instaurato a favore delle associazioni dei produttori agricoli dal Reg. CEE n. 1360/78 e successive modificazioni ed integrazioni (da ultimo il Reg. CEE n.952/97).

La Legge Regionale 17 settembre 1984 n.60 "Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli e delle relative unioni. Applicazione della legge 20 ottobre 1978 n.674" risulta infatti superata a causa di detta abrogazione, conservando la sua validità unicamente per i c.d. diritti acquisiti.

Il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art.7 della legge 5 marzo 2001, n.57" al Capo IV - Rafforzamento della filiera agroalimentare", articoli 26, 27, 28 e 29, detta norme per il riconoscimento e la concessione di aiuti di avviamento alle Organizzazioni dei Produttori (O.P.) ed alle loro forme associate, rinviando a provvedimenti regionali per l'adozione di modalità per il riconoscimento, il controllo e la concessione di aiuti alle Organizzazioni dei Produttori.

Si evidenzia che l'articolo 26, comma 7, del D.Lgs. 228/2001, così come modificato dal D. Lgs. 29 marzo 2004, art.6 comma 9, fissa nel 31 dicembre 2004 la data entro la quale le associazioni dei produttori riconosciute in virtù della previgente normativa, devono adeguarsi alle nuove disposizioni normative, pena la revoca del riconoscimento a suo tempo ottenuto. Atto implicitamente preliminare a detti adeguamenti è l'adozione da parte delle regioni di provvedimenti che definiscano le modalità per il controllo e vigilanza sulle associazioni per accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento e la eventuale revoca dei precedenti provvedimenti di riconoscimento e, quindi, la eventuale concessione degli aiuti.

Con Decreto Legislativo 99/2004, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 25 marzo 2004, all'art.6, in ottemperanza a quanto disposto in merito dalla legge delega 7 marzo 2003 n.38, oltre a prorogare il termine di cui all'art.26 comma 7

Il Presidente della Regione Lazio

Francesco Storace

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma Tel. 06.51681





L'Assessore
D.Lgs. 228/01 fino al 31 dicembre 2004, ha introdotto rilevanti modifiche all'intero corpo degli art. 26 e 27, D.Lgs. n. 228/01, che incidono sostanzialmente sui requisiti cui le O.P. devono corrispondere per ottenere il riconoscimento nonché sui vincoli al loro funzionamento.

L'unità proposta di legge, nel suo articolato, tiene conto di quanto statuito dal Decreto Legislativo 228/01 e delle successive modifiche e proroghe definite dai successivi provvedimenti normativi sopra richiamati.

La proposta di dotazione finanziaria si basa sulla previsione della circostanza che i tempi necessari alla adozione di tutti gli atti normativi e regolamentari previsti lasceranno esigui spazi per la eventuale definizione di istanze per l'erogazione dei contributi previsti, assumendo quindi significato di semplice attivazione nel corso del 2004 del regime di aiuti, rinviando agli esercizi successivi la operatività economica del regime stesso.

Il rinvio all'adozione di un regolamento regionale di attuazione, previsto all'articolo 4, è stato inserito sia al fine di non appesantire il testo normativo con dettagliate previsioni procedurali.

La normazione allegata è in linea con la proposta di legge regionale "Interventi per la modernizzazione e sviluppo del settore agricolo" sottoposta all'attenzione del Consiglio Regionale all'inizio del 2001. Nello specifico si faccia riferimento agli artt. 5 e 16 di detta proposta.

Si segnala che nella elaborazione della tabella "allegato A" alla proposta di legge, che definisce i minimi cui le Organizzazioni dei produttori devono corrispondere per ottenere il riconoscimento nei singoli settori produttivi e che devono corrispondere al 3% della produzione regionale specifica, sono stati utilizzati i dati ISTAT, eccetto che per il settore "Latte Bufalino" ed il Settore "Prodotti biologici certificati". In detti ultimi due casi, infatti, non vi è disponibilità di dati elaborati dall'ISTAT, ragione per la quale sono stati utilizzati dati attinti, rispettivamente, presso il Consorzio per la Tutela del formaggio Mozzarella di Bufala Campana (che di fatto assorbe tutto il latte di bufala del Lazio) e presso fonti diversificate quali ISTAT, ISMEA, C.C.I.A.A. e dati regionali (PSR).

14 dicembre 2004

Dr. Stefano Sdaffi


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace


L'ASSESSORE
Antonello Jannarilli

